



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0007148 P-4.22.1
del 02/10/2013



8321359

Al Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Alla Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c. Al Ministero Affari Esteri
Direzione Generale dell'Unione Europea

Alla Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente:

- **Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (ce) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea. COM (2013) 522.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

P. Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Dott.^{ssa} Cristina Bianchini



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Roma, 20-9-2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento Politiche Europee,
Ufficio Coordinamento Politiche UE

Prot. N.° DPE/REI 54922
Risposta al Foglio del
N.°

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0007089 A-4.22.1
del 30/09/2013



8313057

OGGETTO: Elementi per la relazione ex art. 6, comma 4, L. n. 234/2012 su
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
modifica del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il
Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea.
Rif. DPE: OI 142

La proposta di Regolamento in oggetto mira a modificare il Regolamento (CE) n. 2012/2002 che ha istituito il Fondo di solidarietà dell'UE. Tale fondo interviene, su richiesta dello Stato colpito da una calamità naturale, attraverso la concessione di un contributo alle spese pubbliche sostenute per far fronte alle conseguenze delle calamità.

Le modifiche regolamentari proposte dalla Commissione Europea, scaturiscono dall'esperienza ultradecennale di applicazione del Fondo ed intendono semplificare e precisare le procedure di attivazione e le condizioni di mobilitazione e impiego del Fondo stesso, nonché accelerare il trasferimento delle risorse agli Stati beneficiari, fermo restando il quadro giuridico generale ed i principi di sussidiarietà e proporzionalità che ne sono alla base.

E' da sottolineare che l'Italia, nei dieci anni di applicazione, è risultato il Paese che ha maggiormente beneficiato di tale Fondo in termini assoluti (1.246,6 milioni di Euro e sei richieste di attivazione approvate fra il 2002 ed il 2012). Per tale motivo ed a seguito delle esperienze realizzate, in particolare a seguito dell'emergenza Terremoto Abruzzo del 2009, la proposta di modifica del Regolamento recepisce numerose osservazioni fornite da questo

Foglio n. 2

Dipartimento attraverso consolidati canali di collaborazione alla DG Politiche Regionali della Commissione Europea.

Nel far presente che l'impostazione complessiva dell'intervento normativo risulta, ad avviso dello scrivente, pienamente condivisibile, si forniscono di seguito taluni commenti in ordine alle disposizioni di maggior rilievo.

1. La proposta di modifica dell'art. 2 del vigente regolamento mira a definire in modo più chiaro l'ambito di applicazione dello strumento, sgombrando il campo da interpretazioni ampie cui la precedente formulazione dell'articolo ha dato adito. L'intervento del Fondo sarà limitato alle catastrofi naturali ed a quelle antropiche derivanti da catastrofi naturali (in seguito ad effetti "a cascata"). Tale modifica è opportuna e mira ad evitare che vengano presentate domande qualora non ne ricorrano i presupposti, in particolare a seguito di catastrofi provocate dall'uomo.

2. Le nuove disposizioni chiariscono quali siano i criteri di ammissibilità per le catastrofi c.d. "regionali". In particolare, viene identificato un criterio quantitativo di ammissibilità misurabile, utilizzando lo standard statistico europeo NUTS2 (che in Italia corrisponde alle Regioni) ed il parametro del PIL regionale. Ove i danni diretti provocati da una catastrofe "regionale" superino la soglia dell'1,5% del PIL regionale (a livello NUTS2), la domanda di mobilitazione del fondo sarà, in linea di principio, ammissibile. Qualora più Regioni fossero interessate, la soglia si applicherà alla media ponderata del PIL delle Regioni coinvolte. Vengono dunque abbandonati i criteri meramente qualitativi previsti dal precedente Regolamento per i casi regionali, che sono risultati troppo aleatori.

Si tratta di una delle novità più importanti del nuovo regolamento che, dunque, permetterà una più chiara identificazione, sin dal principio, dei casi di ambito regionale che potranno risultare ammissibili. Ciò mira ad evitare aggravii amministrativi sia per gli Stati che presentano la richiesta, sia per la Commissione europea. Si auspica che tali disposizioni possano evitare anche un certo grado di frustrazione che si verifica qualora gli Stati vedano respinta una richiesta di attivazione proveniente da una propria regione. Sono state infatti molto numerose, nei dieci anni di applicazione, le domande presentate per catastrofi regionali (62% del totale delle domande fino al 2010) e molte quelle respinte (66% delle domande). Per l'Italia su un totale di 13 domande presentate fino al 2012, 7 sono state respinte e tutte erano per catastrofi regionali. Il chiarimento dei criteri di ammissibilità è, dunque, una novità assolutamente da sostenere in sede negoziale, anche nell'interesse nazionale.

Foglio n. 3

3. Altra interessante novità, parimenti da sostenere, è quella introdotta dall'art. 4bis che prevede la possibilità di chiedere il versamento di un anticipo sulla sovvenzione prevista. Ciò può essere molto utile in caso di disastri di grande ampiezza che provochino danni molto elevati.

4. Da sostenere, in fase negoziale, anche la semplificazione prevista dal nuovo articolo 4 (d) che unifica in un solo atto la decisione di concessione dell'aiuto e la convenzione di attuazione della decisione. La modifica mira ad abbreviare i tempi di erogazione del Fondo (attualmente fra i 9 e i 12 mesi) per il quale, oltre alla modifica del bilancio europeo, al momento sono necessari almeno altri due atti separati e la firma della convenzione da parte della Commissione e dello Stato beneficiario.

5. E' da valutare positivamente anche l'introduzione di modifiche miranti a promuovere la politica di prevenzione delle catastrofi naturali quali quelle introdotte dagli articoli 7, 8, come novellati, e quelle volte ad evitare che il mancato rispetto della normativa europea in materia di prevenzione e gestione dei rischi possa finire per essere causa di ripetuti disastri (art. 4 (c)).

6. Ugualmente apprezzabile è la proposta di tener conto, nel nuovo regolamento, delle catastrofi ad evoluzione lenta (quali la siccità). In questo caso, il termine di dieci settimane per la presentazione della domanda di accesso al fondo verrà computato dal momento in cui saranno prese le prime contromisure e non dal verificarsi del primo danno (come avviene per gli eventi improvvisi).

7. Il regolamento contiene infine una serie di disposizioni che recepiscono le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale n° 24 del 2012 sull'applicazione del Fondo di Solidarietà concesso per il terremoto del 2009 in Abruzzo. In particolare viene chiarito che le "misure provvisorie di alloggio" sono da considerarsi tali finché la popolazione colpita non sarà in grado di tornare alle proprie abitazioni originarie, che l'IVA non costituisce parte delle spese ammissibili (eccetto nei casi in cui non sia recuperabile secondo la normativa nazionale) e che la sovvenzione del Fondo non può generare entrate superiori al costo totale delle operazioni di emergenza e recupero sostenute dallo Stato beneficiario. L'insieme di queste disposizioni andrà sostenuto in fase negoziale al fine di evitare in futuro potenziali difficoltà interpretative.

8. Infine, in un quadro di considerazioni più generale che prescinde dal merito specifico del regolamento in oggetto, vi è da sottolineare negativamente come il nuovo

Foglio n. 4

quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dimezzi di fatto la dotazione massima annua del Fondo, che passa da 1 miliardo di Euro annui del precedente quadro finanziario a 500 milioni. Questa pesante riduzione (pur mitigata dalla possibilità, ora introdotta, di riportare all'anno successivo ciò che non sarà utilizzato nell'anno precedente), determinerà in futuro un brusco dimezzamento della capacità d'intervento del Fondo, con ovvie conseguenze negative specie per le calamità di maggiori dimensioni cui il nostro Paese è più fortemente esposto.

E' appena il caso di soggiungere che questo Dipartimento rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore esigenza di informazione o di supporto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Franco Gabrielli

f - Gabrielli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

AS